

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. IT S3K84 CE sito in Messina, impresa alimentare A.S. CARNI S.R.L. – Sospensione dell'attività di cui alla Sez. 0 (Attività generali) Impianto autonomo di riconfezionamento RW e presa d'atto per variazioni strutturali.

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi rReg. CE 853/2004;

- VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell’11 dicembre 2024, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico al Dott. Giacomo Scalzo;
- VISTA la nota D.G. prot. n. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale è stata conferita ai dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 e s.m.i. con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Zora l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;
- VISTO il D.D.S. n. 655 del 28 luglio 2022 con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare A.S. CARNI S.R.L., avente sede in Messina, Villaggio Lardereria Inferiore agglomerato ASI oggi IRSAP Messina sud n. 32, C.A.P. 98129, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all’esercizio dell’attività di: 1) deposito frigorifero autonomo - CS per carni di ungulati domestici, carni di pollame e lagomorfi, carni macinate, prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti (SEZ. 0); 2) laboratorio di sezionamento – CP per carni e ungulati domestici (SEZ. I); 3) Laboratorio di sezionamento – CP per carni di pollame lagomorfi (SEZ.II); 4) Stabilimento per carni macinate – MM e preparazione di carne – MP (SEZ. V); 5) Impianto di lavorazione - PP per la produzione di insaccati freschi (SEZ.VI), con l’attribuzione dell’*approval number* IT S3K84 CE;
- VISTO il D.R.S. n. 328 del 24 marzo 2025 con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare A.S. CARNI S.R.L. è stato riconosciuto idoneo anche all’esercizio della seguente attività: 1) Attività generali (Sez. 0) Impianto autonomo di riconfezionamento – RW;
- VISTA la PEC del 21 maggio 2026, assunta in data 22 maggio 2026 al protocollo di questo Dipartimento n. 16330, con la quale il SUAP del comune di Messina ha trasmesso la pratica relativa alle variazioni strutturali intervenute presso lo stabilimento dell’impresa alimentare A.S. CARNI S.R.L.
- VISTA la nota prot. n. 119760 del 27 maggio 2026, acquisita in data 28 maggio 2026 al protocollo di questo Dipartimento n. 17101, con la quale il S.I.A.O.A. dell’ASP di Messina ha chiesto al SUAP del comune di Messina di integrare la documentazione a corredo della pratica;

- VISTA la PEC del 15 giugno 2026, assunta nella medesima data al protocollo di questo Dipartimento n. 19010, con la quale il SUAP del comune di Messina ha trasmesso le integrazioni richieste con la suddetta nota, nelle quali viene chiesta la sospensione dell'attività di cui alla Sez. 0 (Attività generali) – Impianto autonomo di riconfezionamento – RW;
- VISTA la nota prot. n. 159579 del 16 luglio 2026, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 22937, con la quale il S.I.A.O.A. dell'ASP di Messina ha comunicato l'avvenuta effettuazione di lavori nello stabilimento che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta, specificando la sospensione dell'attività di cui alla Sez. 0 (Attività generali) – Impianto autonomo di riconfezionamento – RW;
- RITENUTO di dovere procedere alla sospensione dell'attività di cui alla Sez. 0 (Attività generali) – Impianto autonomo di riconfezionamento – RW e alla contestuale presa d'atto delle variazioni strutturali intervenute presso lo stabilimento

D E C R E T A

ART. 1 I Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, **l'attività di cui alla Sez. 0** (Attività generali) – Impianto autonomo di riconfezionamento, riconosciuta con *approval number* IT S3K84 CE, attribuito allo stabilimento dell'impresa alimentare A.S. CARNI S.R.L., sito in Messina, Villaggio Lardereria Inferiore agglomerato ASI oggi IRSAP Messina sud n. 32, C.A.P. 98129, **è temporaneamente sospesa.**

Contestualmente si prende atto delle variazioni strutturali intervenute presso lo stabilimento.

ART.2 Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. Strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

ART.3 La riattivazione dell'attività di Impianto autonomo di riconfezionamento resta subordinata alla revoca del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al SUAP del Comune di Messina per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 22/07/2026

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora



DANIELA ZORA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
21.07.2026 14:01:28
GMT+02:00

F.P.F.